

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL C.C.N.L. 21/4/1963 PER IL PERSONALE STAGIONALE - AVVENTIZIO E GIORNALIERO - DIPENDENTE DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E AGRUMI DELLA PROVINCIA DI MODENA.

Il giorno 30 Settembre 1965, presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del Direttore Dott. EDVIRIO MIGLIA, assistito dal 1° Segretario Dott. LEONIDA FALGHERRA,

t r a

il Sindacato Gressisti Esportatori Ortofrutticoli dell'Associazione Commercianti della Provincia di Modena, rappresentato dal Sig. Cav. FERDINANDO TONELLI, assistito dal Geom. DANTE REBUTTINI;

e

la Camera del Lavoro - FILCAMS-SILAS - rappresentata dalla Sig. MARIA GUERRA, assistita dal Sig. ANGELO PRANDINI

l'Unione Sindacale Provinciale - FISASCAT - CISL - rappresentata dal Sig. MARINO PIZZIRANI, assistito dal Sig. TRENTI OTTAVIO;

l'Unione Italiana del Lavoro - UIDATCA - rappresentata dal SIG. FRANCO DIEGOLI;

si è stipulato il presente Contratto coll. prov. di Lavoro, integrativo al Contratto Nazionale 21/4/1963, per il personale stagionale avventizio e giornaliero dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli e agrumi.

ART. 1 - PERSONALE FISSO

Per il personale fisso, impiegatizio e non, vale il Contratto delle Aziende commerciali in genere.

ART. 2 - PERSONALE IMPIEGATIZIO STAGIONALE

Per quanto riguarda il personale stagionale maschile e femminile con mansioni impiegatizie assunto temporaneamente dalle Aziende in relazione ai cicli stagionali di lavoro, si fa riferimento alle tariffe del contratto vigente per le aziende commerciali in genere.

A detto personale devono essere inoltre corrisposta l'indennità del 21% sulle retribuzioni globali ordinarie, per i titoli di cui all'art. 37 del C.C.N.L. 21.4.1963.

ART. 3 - RETRIBUZIONI

La paga oraria del personale operaio in vigore dal 1°10.1965 - costituita da paga base, caropane, indennità di contingenza comprensiva dei 2 punti di aumento scattati il 1°8/1965; più l'importo del 21 % di cui al successivo art. 4, arrotondato in base all'art. 11 del presente accordo - è fissata come segue: -

./.

QUALIFICHE	PAGA BASE E CONTINGENZA	IMPORTO	TOTALE ARROTONDATO
------------	----------------------------	---------	-----------------------

TABELLA A. GRUPPO A.

Sottogruppi :

1° .....	300,00	63,00	363
2° .....	271,08	56,92	328
3° .....	-	-	-
4° .....	261,16	54,84	316
5° .....	252,90	53,10	306
6° .....	245,46	51,54	297
7° .....	238,85	50,15	289

TABELLA B. GRUPPO B.

Sottogruppo :

1° .....	363,64	76,36	440
2° .....	349,59	27,96	423
3° .....	343,81	72,20	416
4° .....	338,01	70,98	409
5° .....	310,75	65,25	376
6° .....	278,51	58,49	337

In base all'accordo stipulato presso l'Ufficio Prov. del Lavoro in data 24.9.1965, le retribuzioni di cui sopra sono state aumentate di £. 7 orarie a decorrere dal 1° 10.1965.

Un ulteriore aumento di £. 5 orarie sulle tabelle salariali in vigore alla data del 14.2.1966, avrà decorrenza dal 15.2.1966, come previsto dal precitato Accordo 24.9.1965.

Tutto il personale, escluso quello compreso nei gruppi A) e B), non potrà avere una retribuzione inferiore a quella corrisposta al personale fisso di pari mansioni del settore commercio, maggiorata del 21%.

Per i giovani inferiori agli anni 17, di prima assunzione nel settore, la sola paga tabellare del gruppo A. sottogruppo 7° va ridotta del 13% sino al 6° mese di anzianità maturato in uno o più aziende del settore.

Dopo il 6° mese di anzianità, il lavoratore verrà assegnato con paga piena al sottogruppo comprendente la mansione effettivamente svolta.

ART. 4 - INDENNITA' SOSTITUTIVA PER ISTITUTI CONTRATTUALI

Le paghe tabellari conglobate di cui l'art. 3 dovranno essere maggiorate del 21% per gli istituti previsti dell'art. 37 del C.C.N.L. 21.4.1963. Detta maggiorazione è soggetta ai contributi previdenziali ed assicurativi solo per gli 8/21mi.

ART. 5 - LAVORO IN CELLE FRIGORIFERE

Il personale adibito a lavori di facchinaggio e stivaggio nell'interno delle celle frigorifere verrà corrisposta una maggiorazione del

./.

13% sulla intera paga oraria, per le ore effettuate nelle celle stesse e purchè detto lavoro abbia durata continuativa di almeno un'ora.

#### ART. 6 - ORAIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro nel periodo 1° Giugno - 30 Settembre può essere prolungato fino a 10 ore giornaliere o 60 settimanali per le lavoratrici e per il personale indicato nell'art. 14 del C.C.N.L. 21.4.1963.

Nel suddetto periodo la nona e decima ora saranno retribuite con paga base, contingenza, caropane, maggiorazione del 21%, in più una ulteriore maggiorazione di £. 10 orarie.

#### ART. 7 - LAVORO STRAORDINARIO

A modifica dell'art. 19 del C.C.N.L. 21.4.1963 la percentuale di maggiorazione per le ore di lavoro straordinario feriale oltre le 8 ore giornaliere, esclusi i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre è fissata nella misura del 25%.

Per i mesi suelencati la maggiorazione del 25% per lavoro straordinario verrà applicata dell'undicesima ora in poi.

#### ART. 8 - INDENNITA' DI TRASFERTA

La ditta ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori del Comune di residenza.

In tal caso, al personale, deve essere garantito: viaggio, vitto ed alloggio gratuiti, nonchè una indennità di trasferta pari al 20% della pag. globale giornaliera di fatto indicata negli art. 3, 4 e 7, quando non vi sia prenotazione e del 30% in caso di prenotazione.

Quanto sopra è comprensivo di eventuale lavoro straordinario.

#### ART. 9 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

La corresponsione debbono essere corrisposte, agli aventi diritto con busta paga, per i periodi superiori ai 15 giorni.

#### ART. 10 ASSENI FAMILIARI

A tutto il personale avente diritto, dovranno essere corrisposti gli assegni familiari, nella misura prevista per i lavoratori del commercio.

#### ART. 11 - SCALA MOBILE

A parziale modifica del 6° capoverso dell'art. 30 del C.C.N.L. 21.4.1963, lo scatto di scala mobile in più o in meno sarà calcolato separatamente nella misura dell'1% per ciascun punto, sia sulla paga tabellare di cui all'art. 3, sia sull'importo in cifra della maggiorazione del 21% per isittuti contrattuali di cui all'art. 4, arrotondando il risultato finale alla lira superiore.

#### ART. 12 - RIPOSO SETTIMANALE

In deroga al 1° comma dell'art. 20 del C.C.N.L. 21.4.1963, il personale fruirà del riposo settimanale esclusivamente nella giornata ./.

domenicale.

Il personale stesso ha inoltre la facoltà di astenersi dal lavoro nel pomeriggio del sabato.

ART. 13 - LAVORATORI DISCONTINUI

Con riferimento all'art. 15 del C.C.N.L. 21.4.1963, si precisa che sono considerati "discontinui" quei lavoratori che svolgono solo mansioni, disgiunte o contemporanee, previste nell'ambito ristretto di ciascuna lettera da a) a g). (Es. solo fattorino, solo custode e fattorino contemporaneamente)?

ART. 14 - CONTROVERSIE

Le controversie individuali e plurime devono essere sottoposte allo esame delle Organizzazioni contraenti interessate, per un tentativo di conciliazione.

In caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, le controversie stesse dovranno essere demandate all'Ufficio Prov. del lavoro e della M.O., per un ulteriore esperimento conciliativo.

ART. 15 - DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto decorre dal 1°/10/1965 e scadrà il 1°/5/1967. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno se tre mesi prima della sua scadenza non verrà disdetto da una delle parti contraenti a mezzo lettera con R.R..

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE COMMERCianti

p. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO

p. LA C.I.S.L.

p. LA U.I.L.

p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.O.